



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 33 del 28/02/2025

OGGETTO: VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventicinque il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO,
alle ore 16,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Sindaco Metropolitano Dott. Federico Basile
con l'assistenza del Segretario Generale Rossana Carrubba:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

predisposta dalla II DIREZIONE “SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI”

Servizio “Programmazione Finanziaria ”

OGGETTO: VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025

- VISTO Il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Delibera di Conferenza Metropolitana. n. 2 del 27/05/2024;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 123 del 14/06/2024 con il quale è stato deliberato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- VISTA la [circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1/2024](#), con cui il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

PREMESSO che:

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l’Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, salvo casi particolari che consentono di elevare motivatamente tale termine a 60 giorni;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt’ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, in relazione ai quali sono state aperte dalla Commissione europea diverse procedure d’infrazione, una delle quali si è conclusa con la sentenza della Corte di giustizia europea- Grande Sezione, emessa in data 28 gennaio 2020, con cui è stato affermato l’obbligo di garantire effettivamente il rispetto dei termini europei di pagamento per tutte le transazioni commerciali;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché ad introdurre misure di garanzia a tutela del rispetto degli obblighi assunti in sede europea;

RICHIAMATA, in particolare, la L. 145/2018, come aggiornata dall’art. 9 comma 2 del D.L.

152/2021, convertito in legge 29/12/2021 n. 233 la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali:

a) in misura pari al 5% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

b) in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

-1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg

-2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg

-3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg

-5% in caso di ritardo superiore a 60 gg

c) in misura pari al 5% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza dei dati relativi alla tempestività dei pagamenti e a quelli di comunicazione dei dati sullo stock di debito scaduto e non pagato;

CONSIDERATO che l'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni è stato inserito nel PNRR come riforma abilitante (1.11);

DATO ATTO che, in funzione di garantire l'attuazione di tale riforma, con l'art. 4-bis, comma 2 del d.l. 13/2023, il legislatore ha previsto che la quota legata al *Key Performance Indicators* (KPI) relativo raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei tempi europei di pagamento deve essere significativa e, pertanto, non inferiore al 30% del totale dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti;

VISTO il Decreto Legge 3 marzo 2024, n. 19, all'art. 40 "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni", dispone - ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11 «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, ai commi 6, 7 e 9;

DATO ATTO che al 31/12/2023 la Città Metropolitana di Messina presentava un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a 10 giorni e che pertanto ha provveduto con Decreto Sindacale n.146 del 31/07/2024 ad approvare un piano di interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, sulla base di un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non avevano consentito, sino al momento di elaborazione del piano, il rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto previsto dall'Art.40 del Decreto Legge 3 marzo 2024, n. 19.

DATO ATTO altresì che è stato costituito un gruppo di lavoro, per la piena realizzazione delle attività programmate nel piano di cui al richiamato Decreto Sindacale n. 146 del 31/07/2024.

CONSIDERATO CHE le attività del gruppo di lavoro sono state tutte indirizzate al superamento del ritardo con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le procedure di spesa e con l'istituzione di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali nei termini di legge assicurando il puntuale rispetto del programma dei pagamenti sulla base di

piani di flussi di cassa realmente attendibili e veritieri;

TENUTO CONTO che le misure organizzative di cui al piano degli interventi approvato sono state puntualmente applicate e periodicamente monitorate al fine di verificare la realizzabilità nel tempo dell'obiettivo;

DATO ATTO che l'attuazione del piano ha consentito di ottenere significativi miglioramenti in tutti gli indicatori rilevanti ai fini della tempestività dei pagamenti rilevati sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) come di seguito indicato:

INDICATORE DI TEMPESTIVITA'					
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ANNUALE
2023	97,10	18,35	10,23	15,05	31,55
2024	29,23	8,33	12,86	-1,01	11,92

STOCK DEL DEBITO		TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO
2023	2.756.242,88	gg. 6,6
2024	546.379,15	gg. -2,18

CONSIDERATO che, come si evince dal complesso delle circolari del MEF emanate nel 2024 (circolari n. 1, 15, 17 e 25), l'OREF è comunque tenuto a monitorare e controllare la corretta implementazione della PCC, sia con riferimento alla sua corretta implementazione sia con riguardo alla corretta annotazione dei casi di sospensione e delle date di scadenza delle fatture;

ATTESO che, al fine di rendicontare il rispetto dei parametri previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della L: 145/2018, i dati debbono essere estratti dalla PCC, istituita dal d.l. 35/2013;

DATO ATTO che i dati presi a riferimento per la rilevazione dei valori assunti dagli indicatori sono quelli registrati sulla PCC;

DATO ATTO che, relativamente all'esercizio 2024, i parametri della Città Metropolitana di Messina desunti dalla PCC risultano i seguenti:

A) <u>riduzione stock di debito</u>	€ 2.756.242,88
Stock del debito al 31/12/2023	
Obiettivo di riduzione del debito del (-)10%	€ 275.624,29
Debito effettivamente ridotto (80.18%)	€ 2.209.863,73
Stock del debito al 31/12/2024	€ 546.379,15
B) <u>tempo medio ponderato di ritardo 2024</u>	gg. - 2,18

CONSIDERATO, pertanto, che a livello di ente risultano rispettati entrambi i parametri di legge, in quanto lo stock di debito scaduto e non pagato al 31/12/2024 (€ 546.379,15) si è ridotto di oltre il 10% rispetto al 31/12/2023 (€ 275.624,29), e l'indicatore medio ponderato

di ritardo è negativo (-2,18 giorni);

ATTESO, inoltre, che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza dei dati di pagamento previsti dal d.lgs 33/2013 e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 868, L. 145/2018);

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2024 **NON** sussiste l'obbligo di accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali del bilancio alla missione 20 del bilancio 2025/2027, annualità 2025, né l'obbligo di adottare entro il 12 febbraio 2025 il Piano di interventi di cui all'art. 6-sezies del d.l. 155/2024, convertito dalla legge n. 189/2024;

VERIFICATO, altresì, ai fini dell'applicazione dell'art. 4-bis comma 2, del d.l. 13/2023, convertito dalla legge n. 41/2023, che le direzioni dell'ente censite in IPA destinatarie di fatture elettroniche associate al relativo codice univoco, presentano gli indicatori medi ponderati di ritardi indicati nella seguente tabella:

UFFICIO	CODICE UNIVOCO	N. FAT- TURE LIQUI- DATE	GIORNI DI RITAR- DO * IMPORTO FATTURE	IMPORTO FAT- TURE PAGATE	GIORNI DI RITARDO PONDERATI
SINDACO METROPOLITANO	14BPM1	90	49.008,80 €	173.928,36 €	0,28
DIREZIONE GENERALE	GS8RLC	21	- 7.997.317,51 €	949.883,41 €	-8,42
DIREZIONE 1	UKY54M	329	- 71.228.427,80 €	5.226.719,33 €	-13,63
DIREZIONE 2	DNWGQL	101	5.651.169,98 €	411.754,64 €	13,72
DIREZIONE 3	W9Q1Y1	349	56.541.407,52 €	12.044.201,41 €	4,69
DIREZIONE 4	XKFTMM	262	- 112.586.516,84 €	10.011.590,31 €	-11,25
DIREZIONE 5	07YC7C	249	23.042.458,44 €	1.408.792,98 €	16,36
DIREZIONE 6	UJ4344	33	- 11.028.943,64 €	664.626,62 €	-16,59
DIREZIONE 7	DWZ4MY	70	- 71.198.364,61 €	5.692.582,03 €	-12,51
UFFICIO E FATTURAPA	UFY0F8	1504	104.933.981,68 €	1.877.489,80 €	55,89
	TOTALE	3012	- 83.821.543,98 €	38.461.568,89 €	-2,18

DESCRIZIONE	N° FATTURE PA- GATE NELL'ANNO	PERCENTUALE
N° fatture pagate	3008	100%
di cui prima dei 30 giorni	1077	35,80%
di cui tra 31 e 60 giorni	940	31,25%
di cui tra 61 e 100 giorni	689	22,91%
di cui superiore a 100 giorni	302	10,04%

ATTESO che il 35,80% delle fatture risultano pagate entro i termini di cui al d.lgs. 231/2002 e smi, e che nell'ambito della relazione al rendiconto 2024, anche ai fini delle verifiche da parte dell'OREF, si procederà ad allegare l'elenco dettagliato delle n. 1931 fatture pagate in ritardo con

l'analisi delle relative cause, anche ai fini di valutare l'opportunità dell'aggiornamento delle vigenti misure organizzative di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. 78/2009 e smi;

ACQUISITO il parere dell'organo di Revisione;

VISTI:

il DLgs. n. 267/2000 e smi;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI

la non sussistenza dell'obbligo di accantonamento di risorse alla missione 20 del bilancio 2025/2027 al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, in quanto la Città Metropolitana di Messina nell'anno 2024:

- a) ha rispettato l'obbligo di riduzione dello stock di debito residuo di almeno il 10% rispetto all'ammontare al 31.12.2023;
- b) presenta un indicatore medio ponderato di ritardi di pagamento negativo, pari a -2,18 giorni;
- c) ha assolto agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati sulla tempestività dei pagamenti e sul debito residuo;
- d) ha assolto agli obblighi di comunicazione dei dati dei pagamenti dei debiti commerciali alla Piattaforma Certificazione Crediti, gestita dal MEF

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Tiziana Vinci



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025.

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 26.02.2025

LA DIRIGENTE

Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Tiziana Vinci



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA allegato alla proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☒

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”

☒

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì, 26.02.2025

Il Funzionario Responsabile

F.to Rita Bonannella

LA DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Tiziana Vinci



Città Metropolitana di **MESSINA**

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su proposta di Decreto Sindacale avente come oggetto: “VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024-INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025”. (Verbale n.6/2025)

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Premesso che:

- l’Ente è in esercizio provvisorio, non avendo deliberato il bilancio di previsione 2025/2027;
- in data 16/05/2024 è stato approvato il D.U.P 2024/2026 con Delibera del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio n.3;
- in data 27/05/2024 con Delibera n 2 la Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitan ha approvato il bilancio di Previsione 2024-2026;
- in data 06/12/2024 è stato approvato il Rendiconto 2023 con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n 3;
- è in corso di predisposizione il DUP per il triennio 2025/2027;
- è in corso di predisposizione il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Considerato che il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 ha differito, al 28 febbraio 2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Tenuto conto:

-che l'art. 1 commi 859 e seguenti della L. 145/2018, aggiornata dall'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021, convertito in legge 29/12/2021 n. 233, prevede un nuovo obbligo di "accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali", ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali;

- che il comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 ha introdotto l'obbligo per gli enti locali di stanziare in bilancio con delibera di giunta, in presenza delle condizioni stabilite dal comma 859 riferite all'esercizio precedente, il Fondo di garanzia debiti commerciali;

- che con l'articolo 9 del d.l. n. 152/2021, recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, il suddetto comma 862 della legge n. 145/2018 è stato modificato, nel senso che vi sono state inserite - con riferimento al ricordato obbligo di accantonamento - le parole "anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio";

- che conseguentemente a tale modifica, a decorrere dall'esercizio 2022 gli enti locali, in presenza degli specifici presupposti, hanno l'obbligo non solo di quantificare, entro il 28 febbraio, con delibera della giunta l'importo da accantonare in bilancio ma anche di provvedere alla effettiva iscrizione in bilancio del Fondo medesimo;

Considerato che la Legge di conversione del 26.02.2021 n. 21 del D.L. n. 183/2020 e in ultimo dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152 prevede:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione; non è più prevista invece la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell'indicatore annuale dei tempi di pagamento, pertanto dall'esercizio 2024, l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC, che al riguardo rimane l'unico riferimento possibile.

Considerato che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture ricevute entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, termine che può eccezionalmente essere elevato a

sessanta giorni in caso di specifici accordi (il termine ordinario è fissato in sessanta giorni per i soli enti del Servizio Sanitario Nazionale), previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato per dare attuazione alla direttiva della Comunità Europea 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti, il legislatore ha introdotto, con la legge di bilancio 2019, misure finalizzate a conseguire il rispetto dei tempi di pagamento e a ridurre l'importo del debito commerciale residuo da parte delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, differenziate a seconda della natura dell'amministrazione e della relativa disciplina contabile

A tal fine ha anche previsto l'obbligatoria istituzione di uno specifico fondo a carico degli enti che non rispettino i tempi di pagamento o non riducano a sufficienza lo stock di debiti commerciali.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 03 (Altri accantonamenti) titolo 1 ed il Dm del 14° correttivo ha aggiornato la codifica del piano dei conti finanziario con decorrenza dal 1° gennaio 2022 con U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali». prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del comma 862 (legge 145/2018) in forza del quale su tale fondo come con tutti gli stanziamenti della missione 20 non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018:

- a) la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002.

Sussistendo le condizioni previste dal citato comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo, come di seguito indicato: Ritardo Percentuale da applicare

- superiore a 60 giorni, 5 per cento

- da 31 a 60 giorni 3 per cento
- da 11 a 30 giorni 2 per cento
- da 1 a 10 giorni 1 per cento

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni previste, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Considerato che

- da gennaio 2022 è attiva la nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali;

ATTESO che:

- al fine di rendicontare il rispetto dei parametri previsti dall'art. 1, comma 859, lett. a) e b) della legge n.145/2018, i dati devono essere estratti dalla PCC, istituita dal d.l. 35/2013;
- i dati della PCC relativi alla Città Metropolitana di Messina risultano non allineati con i dati della contabilità finanziaria dell'Ente come da atti pervenuti;

Considerato che relativamente all'esercizio 2024, l'ente come da proposta di Decreto Sindacale di cui in oggetto, rappresenta i seguenti indicatori diversi da quelli desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2023	€	2.756.242,88
Obiettivo di riduzione del debito del (-)10%	€	275.624,29
Stock del debito al 31/12/2024	€	546.379,15
Tempo medio ponderato di ritardo	gg	-2,18

Dalla stampa PCC richiesta a supporto si rilevano i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), trasmessa in data 27.02.2025:

Stock del debito al 31/12/2024	€	573.736,70
--------------------------------	---	------------

Per quanto sopra si rileva essere diverso il totale debito scaduto al 31.12.2023 in proposta de quo rispetto al desunto da piattaforma RGS, in sede di accantonamento FGDC nel 2024.

Per quanto riguarda l'indicatore di ritardo nei pagamenti si riporta il prospetto, per le diverse unità censite, rispettivamente inserito in proposta e quello comunicato, come da richiesta, estratto da stampa RGS, i cui dati non risultano coincidere:

Prospetto da proposta

UFFICIO	CODICE UNIVOCO	N. FATTURE LIQUIDATE	GIORNI DI RITARDO * IMPORTO FATTURE	IMPORTO FATTURE PAGATE	GIORNI DI RITARDO PONDERATI
SINDACO METROPOLITANO	I4BPM1	90	49.008,80 €	173.928,36 €	0,28
DIREZIONE GENERALE	GS8RLC	21	- 7.997.317,51 €	949.883,41 €	-8,42
DIREZIONE 1	UKY54M	329	- 71.228.427,80 €	5.226.719,33 €	-13,63
DIREZIONE 2	DNWGQL	101	5.651.169,98 €	411.754,64 €	13,72
DIREZIONE 3	W9Q1Y1	349	56.541.407,52 €	12.044.201,41 €	4,69
DIREZIONE 4	XKFTMM	262	- 112.586.516,84 €	10.011.590,31 €	-11,25
DIREZIONE 5	07YC7C	249	23.042.458,44 €	1.408.792,98 €	16,36
DIREZIONE 6	UJ4344	33	- 11.028.943,64 €	664.626,62 €	-16,59
DIREZIONE 7	DWZ4MY	70	- 71.198.364,61 €	5.692.582,03 €	-12,51
UFFICIO_E FATTURAPA	UFY0F8	1504	104.933.981,68 €	1.877.489,80 €	55,89
	TOTALE	3012	- 83.821.543,98 €	38.461.568,89 €	-2,18

Prospetto da stampa RGS, trasmesso in data 27.02.2025

	Codice ufficio	Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Tempo medio ponderato di pagamento comprensivo delle UO sottostanti	Tempo medio ponderato di ritardo comprensivo delle UO sottostanti	Azioni
Assistenza	CM_ME	-	-	26,4	-3,58	Scarica
	I4BPM1	30,28	0,28	30,28	0,28	Scarica
Amministrativi e del Personale	UKY54M	16,37	-13,63	16,37	-13,63	Scarica
Finanziari e Tributari	DNWGQL	43,77	13,72	43,77	13,72	Scarica
Metropolitana	W9Q1Y1	30,25	0,27	30,25	0,27	Scarica
Metropolitana e	XKFTMM	18,75	-11,25	18,75	-11,25	Scarica
Protezione	07YC7C	50,61	20,64	50,61	20,64	Scarica
	UFY0F8	86,07	56,41	86,07	56,41	Scarica
	UJ4344	13,41	-16,59	13,41	-16,59	Scarica
Generali e Politiche Culturali	DWZ4MY	17,49	-12,51	17,49	-12,51	Scarica
	GS8RLC	21,58	-8,42	21,58	-8,42	Scarica

Il tempo medio di ritardo nei pagamenti in proposta risulta gg -2,18, da stampa RGS per come trasmessa in data 2.02.2025, gg -3,58

Considerati i tre parametri:

- riduzione stock di debito commerciale (c.859 lett a)
- indicatore di ritardo nei pagamenti (c.859 lett b)
- rispetto degli adempimenti (c.868)

RILEVATO dai dati in ultimo a disposizione, stante le discrasie tra i dati in proposta e quelli richiesti come riscontro. carte di lavoro, da RGS, che la città Metropolitana di Messina non risulta obbligata ad effettuare l'accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'esercizio 2025;

ATTESO che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza dei dati di pagamento previsti dal d.lgs 33/2013, in discrasia con quelli in ultimo trasmessi, e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 868, L. 145/2018), risultanti non allineati alla contabilità dell'Ente;

VISTO:

- il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania che ha chiarito che "..... Il Fondo di garanzia debiti commerciali che a rendiconto confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b);

Visti

- La L.R n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel);
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- Il parere di regolarità tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n 267/2000 (TUEL) espresso dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Tributarî, Il Direzione, Dott.ssa Tiziana Vinci, in data 26/02/2025.

- Il parere di regolarità contabile favorevole, con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n 267/2000 (TUEL) espresso dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Tributarî II Direzione, Dott.ssa Tiziana Vinci, in data 26/02/2025.

Dato atto inoltre che al comma 868 dell' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: "A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture".

CONSIDERATO che l'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni è stato inserito nel PNRR come riforma abilitante (1.11);

DATO ATTO che, in funzione dell'obbligo assunto dalla Repubblica di garantire l'attuazione di tale riforma, con l'art. 4-bis, comma 2 del d.l. 13/2023, il legislatore ha previsto che la quota legata al Key Performance Indicators (KPI) relativo raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei tempi europei di pagamento deve essere non inferiore al 30% del totale dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti;

Visti i dati dei tempi medi di ritardo delle singole unità censite in RGS e riscontrato per alcune di esse il mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato, si rileva che per le stesse non si potrà procedere alla corresponsione della relativa retribuzione di risultato, correlata al mancato raggiungimento dello stesso, secondo il parametro di riferimento, ossia l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Rilevato che, dall'integrazione delle evidenze richieste, sebbene risultino delle discrasie nei dati per il relativo riscontro di quelli rispettivamente contenuti nella proposta per come sopra rappresentati, nella considerazione delle comunicazioni in diverse tempistiche, non associate alle rispettive stampe, comunque il tempo medio ponderato di ritardo risulta negativo;

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, per quanto sopra esplicitato e rilevato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di Decreto Sindacale avente ad oggetto: **"VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO**

2024- INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025” con la raccomandazione della verifica dei superiori dati presenti in proposta in sede di deliberazione del Decreto Sindacale e nella considerazione, per come attestato infra la proposta de quo, che l’Ente abbia assolto agli obblighi di corretta pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati sulla tempestività dei pagamenti e sul debito residuo, nonché abbia assolto agli obblighi di corretta comunicazione dei dati dei pagamenti dei debiti commerciali alla Piattaforma Certificazione Crediti, gestita dal MEF.

Il 27/02/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Clelia Mogavero
(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero

CN = Clelia Mogavero
C = IT

Dott.ssa Giovanna Iacono
(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
GIOVANNA IACONO

CN = GIOVANNA IACONO
C = IT

Dott. Giuseppe Trunfio
(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
TRUNFIO GIUSEPPE

OGGETTO: VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 1, comma 859 DELLA L. 145/2018 E SMI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024- INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI SUL BILANCIO 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

Il Segretario Generale

F.to Dott. Federico BASILE

F.to Rossana Carrubba

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuto esecutivo:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

☒ Immediatamente Esecutivo

Messina, 28/02/2025

Il Segretario Generale
F.to Rossana Carrubba